



SANI ZANGRANDO
A V V O C A T I

**Le configurazioni giuridiche delle CER in base ai possibili
partecipanti
14 Giugno 2024**



Avv. Anna Castelli

a.castelli@sazalex.com



La forma giuridica della CER

- La CER è un soggetto giuridico
- Le forme attualmente più utilizzate sono associazione, Fondazione di partecipazione e società cooperative
- La scelta del tipo di soggetto giuridico dipende dalle caratteristiche concrete della CER:
 - Modalità di “gestione” degli Impianti che rilevano per la CER
 - Utilizzo dei benefici derivanti dall’autoconsumo
 - Modalità di partecipazione dell’ente locale



La disponibilità degli impianti

- Impianto realizzato e finanziato da un socio (es. Comune) che lo mette a disposizione della CER → Fondazione di partecipazione (per controllo Comune), ETS (senza possibilità di controllo del Comune), associazione non ETS, cooperativa (con limiti di seguito)
- Impianto realizzato direttamente dalla CER → Finanziamento attraverso autofinanziamento da parte dei soci o finanziamento bancario con fondo di garanzia → Forma cooperativa
- Impianto realizzato da produttore terzo → Compatibile con tutte le forme giuridiche



I vincoli dati dalla partecipazione enti locali

- I Comuni possono utilizzare moduli privatistici per svolgere Servizi di interesse generale sul proprio territorio (es. Associazioni e fondazioni)
- I Comuni possono partecipare a società (come le cooperative) ma devono dimostrare la necessità e seguire la procedura con AGCM e Corte dei Conti.
- I Comuni per convenzionarsi con la CER devono tenere conto dei principi dell'evidenza pubblica, in particolare se vengono finanziati impianti o garantite aree. Il convenzionamento fra Comuni e enti del terzo settore segue regole semplificate e speciali (DM 72 del 31 marzo 2021).



Chi non può fare parte della configurazione

- Grandi imprese (le società partecipate da enti pubblici per più del 25% sono considerate grandi imprese)
- Soggetti che hanno come attività principale produzione o vendita di energia
- Questi soggetti potranno però agire come produttore terzo
- In questo caso è necessaria una convenzione tra il produttore terzo e la CER che si configura come accord di servizi



La CER estesa su più configurazioni

- Per evitare di costituire troppi soggetti giuridici si può costituire una CER estesa anche a un'intera zona di mercato o una intera regione → è possibile costituire un'unica CER “provinciale”
- L'autoconsumo che genera l'incentivo avverrà a livello di ciascuna cabina primaria, ma con unica governance del soggetto giuridico e con i costi di un unico soggetto giuridico
- Le destinazioni dell'incentivo possono essere differenziate a livello di configurazione (es. Con la costituzione di comitati di configurazione)



Pro e contro di una CER unitaria

Pro

- Possono essere sfruttate le economie di scala derivanti dalla creazione di un solo soggetto (costi di gestione)
- Possono essere divisi i costi in modo da costituire un soggetto giuridico di per sé più costoso (es. fondazione di partecipazione)
- Il soggetto giuridico unitario consente comunque che le configurazioni abbiano una certa autonomia sull'uso dei benefici

Contro

- La governance è più complessa, in quanto occorre costituire più organi (es. consiglio dei fondatori, comitati di configurazione)
- Nonostante l'autonomia delle configurazioni, si deve sempre operare nel rispetto delle linee guida dettate di comune accordo da tutti i fondatori
- In generale, la forma giuridica presenta costi più alti (di costituzione e di gestione)



Focus sull'Associazione

- Le associazioni sono espressione della **libertà di associazione** ai sensi dell'art. 18 Cost.
- Possono avere o meno **personalità giuridica** (nel primo caso c'è separazione tra il patrimonio dell'associazione e quello dei soggetti che agiscono per l'associazione, nel secondo no)
- Se non c'è la personalità giuridica si pone il tema della **responsabilità personale** degli amministratori per le azioni compiute in nome dell'associazione (a meno che non si chieda il riconoscimento della personalità giuridica)
- Se le associazioni svolgono alcune attività di interesse generale possono essere riconosciute come **enti del terzo settore**
- Gli ETS hanno facilitazioni per quanto riguarda la sottoscrizione di accordi con gli enti locali (procedura di co-progettazione), ma se gli enti locali hanno il **controllo** non possono essere ETS
- Gli ETS hanno **norme di favore** per il riconoscimento della personalità giuridica (patrimonio minimo 15K Euro. In Lombardia anche per le associazioni non ETS è richiesto un patrimonio minimo di 15K Euro per il riconoscimento)
- I Comuni possono partecipare alle associazioni (ma se l'associazione è ETS non possono avere il controllo)



Pro e contro

Pro

- Presentano **costi** di costituzioni e gestione più bassi (ove non venga richiesta la personalità giuridica)
- Non vi sono **preclusioni** all'ingresso da parte degli enti locali (salvo la necessità di motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico).
- IL DM 72 del 31.03.2021 prevede una **procedura semplificata** per la stipula di convenzioni tra Enti Locali e Associazioni ETS, sottraendole dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Contro

- Non vi è **separazione** tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori: chi agisce per conto dell'ente risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio (**ove non venga richiesta la personalità giuridica**).
- Se viene chiesta la personalità giuridica i **costi sono maggiori** (dotazione patrimoniale e costi di funzionamento)
- Poco adatta a gestire impianti:
 - se gestisce impianti di potenza in aggregato **superiore a 200 kW è considerata ente commerciale**
 - i **proventi derivanti dalla vendita di energia** non possono essere distribuiti agli associati



Focus sulla fondazione di partecipazione

- È un **modello atipico** di Fondazione, che coniuga l'elemento tipico della Fondazione (il patrimonio) all'elemento associativo
- Richiede **personalità giuridica** in caso di partecipazione pubblica e ha **costi** di gestione più alti
- I Comuni possono **partecipare** alle fondazioni con partecipazione (ritenuta forma idonea dalla Corte dei Conti a certe condizioni)
- Possono essere previste delle **disposizioni speciali** per i soci fondatori (es. Poteri di nomina)
- Se considerata organismo di diritto pubblico è tenuta a rispettare le **procedure di evidenza pubblica**
- Anche le fondazioni di partecipazione possono essere ETS (ma non se sono controllate da enti pubblici)



Pro e contro

Pro

- È considerata **forma idonea** dalla Corte dei Conti
- Possono essere previste delle **regole di favore** per i soci fondatori
- Non vi sono preclusioni **all'ingresso** da parte degli enti locali (salvo la necessità di motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico).
- I redditi derivanti dalla vendita dell'energia (qualora abbia impianti inferiori a 200 kW) sono tassati come **redditi diversi**.

Contro

- Dev'essere chiesta la **personalità giuridica** i **costi** sono maggiori (dotazione patrimoniale e costi di funzionamento) rispetto alle associazioni
- Poco adatta a gestire impianti:
 - se gestisce impianti di potenza in aggregato **superiore a 200 kW è considerata ente commerciale**
 - Vi sono delle possibili criticità nella **distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita di energia** ai partecipanti
- Se organismo di diritto pubblico è soggetta alla disciplina del **Codice Appalti**



Focus sulle cooperative

- È una **società** che persegue scopi mutualistici
- È più complicato per gli enti locali partecipare alle cooperative in quanto occorre rispettare il **TU Partecipate** (è stata ritenuta ammissibile dalla Corte dei Conti ma è necessario che ci sia la doppia verifica – anche dell'AGCM)
- I **proventi derivanti dalla vendita di energia** possono essere restituiti come ristorni
- La cooperative a scopo mutualistico hanno **vantaggi fiscali**, poiché solo una parte del reddito è imponibile



Pro e contro

Pro

- È una forma maggiormente idonea in caso di comunità più grandi, in quanto vi è **separazione** tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori.
- Le cooperative a scopo mutualistico hanno **vantaggi fiscali**, poiché solo una parte del reddito è imponibile
- I proventi derivanti dalla vendita dell'energia possono essere distribuiti come **ristorni**

Contro

- I **costi** di costituzione e gestione sono maggiori
- **L'ingresso** degli enti locali nella compagine sociale è soggetto al **rispetto dei requisiti del Testo Unico delle Società Partecipate** (d.lgs. 175/2016)
- E' un **ente commerciale** e quindi, tutti i redditi **sono considerati redditi d'impresa**

Contatti

Avv. Anna Castelli

Telefono

Fisso: 02 45900100

Mobile: +39 3775560095

Corso Venezia 16

20121 Milano

Via Boezio 4/C

00187 Roma

Mail

a.castelli@sazalex.com